



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 102/13

di iniziativa del Consigliere S. CIRILLO, G. RANUCCIO, G. CRINÒ, L. DE
FRANCESCO, F. LAGHI recante:
"Istituzione del Consiglio regionale calabrese dei giovani";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/7/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/7/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

Legge 27/05/1991, n. 176 pag. 3
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Normativa regionale

Legge regionale 14/02/2000, n. 2 - Calabria pag. 19
Progetto giovani.

Normativa comparata

Legge regionale 06/06/2023, n. 8 - Piemonte pag. 21
Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali.

Legge regionale 07/12/2007, n. 20 - Lazio pag. 24
Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.

Legge regionale 13/11/2019, n. 18 - Sicilia pag. 31
Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani .

Legge regionale 15/04/1999, n. 11 - Sardegna pag. 35
Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

Legge regionale 20/05/2020, n. 18 - Veneto pag. 38
Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa .

Legge regionale 20/05/2025, n. 11 - Abruzzo pag. 42
Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

Legge regionale 31/03/2022, n. 4 - Lombardia pag. 52
La Lombardia è dei giovani.

Legge 27/05/1991, n. 176

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 .
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

Epigrafe

Legge 27 maggio 1991, n. 176^[1]

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 ^[2].

Note:

^[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

^[2] Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Vedi, anche, i protocolli opzionali alla presente convenzione resi esecutivi con L. 11 marzo 2002, n. 46 e con L. 16 novembre 2015, n. 199.

1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE. SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in

particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

[Convenzione] 1.

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

[Convenzione] 2.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da

ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

[Convenzione] 3.

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

[Convenzione] 4.

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

[Convenzione] 5.

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

[Convenzione] 6.

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

[Convenzione] 7.

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

[Convenzione] 8.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi

compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

[Convenzione] 9.

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

[Convenzione] 10.

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

[Convenzione] 11.

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

[Convenzione] 12.

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

[Convenzione] 13.

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

[Convenzione] 14.

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

[Convenzione] 15.

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

[Convenzione] 16.

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

[Convenzione] 17.

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

[Convenzione] 18.

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

[Convenzione] 19.

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

[Convenzione] 20.

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una

famiglia, della *Kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

[Convenzione] 21.

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

[Convenzione] 22.

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

[Convenzione] 23.

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro

richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

[Convenzione] 24.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

[Convenzione] 25.

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere

cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

[Convenzione] 26.

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

[Convenzione] 27.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

[Convenzione] 28.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel

mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

[Convenzione] 29.

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

[Convenzione] 30.

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

[Convenzione] 31.

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

[Convenzione] 32.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

[Convenzione] 33.

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

[Convenzione] 34.

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

[Convenzione] 35.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

[Convenzione] 36.

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

[Convenzione] 37.

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

[Convenzione] 38.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

[Convenzione] 39.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

[Convenzione] 40.

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

- vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
- vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
- b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

[Convenzione] 41.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

[Convenzione] 42.

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

[Convenzione] 43.

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il

numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

[Convenzione] 44.

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

[Convenzione] 45.

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

[Convenzione] 46.

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

[Convenzione] 47.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

[Convenzione] 48.

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

[Convenzione] 49.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

[Convenzione] 50.

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

[Convenzione] 51.

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

[Convenzione] 52.

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

[Convenzione] 53.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

[Convenzione] 54.

L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Legge regionale 14/02/2000, n. 2 - Calabria

Progetto giovani.

Pubblicata nel B.U. Calabria 21 febbraio 2000, n. 10.

Epigrafe

Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 - Calabria^[1]

Progetto giovani.

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Calabria 21 febbraio 2000, n. 10.

Art. 1 Istituzione.

1. La Regione Calabria, nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni, istituisce il "Progetto Giovani", con sede presso il Consiglio regionale.
2. Al "Progetto Giovani" spetta il compito di sostenere e valorizzare le Associazioni giovanili calabresi, raccordandole con l'Istituto regionale.

Art. 2 Finalità.

1. Il "Progetto Giovani" si pone come espressione della soggettività politica dei giovani calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni.
2. In tal senso realizza studi e ricerche sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani, diffonde informazioni, elabora progetti inerenti le problematiche giovanili.
3. Per il perseguimento degli scopi che si prefigge e per l'espletamento delle proprie attività, il "Progetto Giovani" si avvale della Consulta regionale per le politiche giovanili di cui al successivo art. 3 e dell'Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani di cui al successivo art. 5.
4. Il Consiglio regionale doterà il "Progetto Giovani" dei locali e delle attrezzature necessarie.

Art. 3 Consulta regionale: composizione e funzionamento.

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Registro regionale delle Associazioni giovanili di cui al successivo art. 6 è istituita la Consulta regionale per le politiche giovanili con funzioni di progettazione, formulazione di proposte politiche e programmazione di varie attività.
2. La Consulta per le politiche giovanili si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno ogni 60 giorni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura.
3. La Consulta per le politiche giovanili è composta da un Presidente, da due vice presidenti e da un rappresentante per ogni associazione giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico che abbia una propria rappresentanza in Consiglio regionale, che siano iscritte nel registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.
4. Il Presidente e i due vice presidenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di apposite designazioni delle associazioni e delle organizzazioni iscritte nel Registro.

Art. 4 Funzioni e compiti.

1. La Consulta regionale per le politiche giovanili:

- a) elabora annualmente un programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;
- b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari;
- c) cura trimestralmente un bollettino di informazione.

2. Il Consiglio regionale annualmente approva una relazione sullo stato di applicazione della presente legge e delibera i programmi di attività del "Progetto Giovani" su proposta della Consulta regionale per le politiche giovanili.

Art. 5 Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani.

1. Il Progetto Giovani si avvale dell'opera dell'Ufficio di coordinamento cui spetta la cura delle pratiche amministrative relative alle attività del "Progetto Giovani".

2. L'Ufficio di coordinamento del "Progetto Giovani" è composto dal Presidente e dai due vice presidenti della Consulta regionale per le politiche regionali e da quattro membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti.

Art. 6 Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

2. Le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi politici aventi una rappresentanza in Consiglio regionale, operanti nella Regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano un numero minimo di 20 soci, che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale, devono presentare domanda al Presidente del Consiglio regionale corredata da:

- a) statuto dell'organizzazione, con l'indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il coordinamento;
- b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
- c) strutture, mezzi e strumenti propri della organizzazione.

3. L'iscrizione è predisposta con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può ordinare la cancellazione dal Registro, con provvedimento motivato, qualora vengano meno i presupposti e i requisiti richiesti.

4. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del registro entro 31 dicembre 2000 [2](#).

5. Lo stesso Ufficio di Presidenza provvede ogni anno, alla verifica e all'aggiornamento del Registro.

[2](#) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del Registro.».

Art. 7 Norma finanziaria.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato in lire 100.000.000 per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.

Legge regionale 06/06/2023, n. 8 - Piemonte

Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 giugno 2023, n. 23, S.O. n. 3.

Epigrafe

Legge regionale 6 giugno 2023 n. 8 - Piemonte^[1]

Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali.

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 giugno 2023, n. 23, S.O. n. 3.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Finalità e principi.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. La Regione favorisce e promuove la diffusione dei Consigli comunali dei ragazzi (CCR) nei comuni piemontesi, in attuazione del rapporto del Centro di Ricerca Unicef denominato "Costruire città amiche delle bambine e dei bambini - nove passi per l'azione", redatto nel 2004, nel quale viene prevista l'istituzione dei CCR quale contributo per assicurare l'attuazione della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia.
2. La Regione riconosce il ruolo dei CCR come strumento di cittadinanza attiva, educazione civica, conoscenza delle risorse del territorio e partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
3. L'istituzione dei CCR, di cui al comma 1, è applicabile al governo di tutte le comunità, grandi o piccole, urbane o extra urbane, nelle quali sono presenti i bambini.

Art. 2 Consiglio comunale dei ragazzi.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. Il CCR è un progetto rivolto a tutti i ragazzi, dalla terza classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, e ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali, al fine di sostenerne l'educazione civica e la conoscenza delle risorse del territorio.
2. Il CCR è istituito dal comune in forma singola o associata e rappresenta tutti gli studenti delle

scuole.

3. Il CCR ascolta e accoglie le esigenze dei ragazzi, facendosi portavoce delle loro istanze presso le autorità comunali, con facoltà di poter formulare anche proposte proprie.

4. Ogni comune, con apposito provvedimento, disciplina il proprio CCR sulla base delle proprie caratteristiche e dimensioni territoriali e del numero di abitanti.

Art. 3 Funzioni.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. Il CCR partecipa all'attività amministrativa locale ed esprime, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, pareri non vincolanti circa gli atti adottati dal comune o dall'unione dei comuni.

2. Il CCR promuove l'informazione rivolta ai ragazzi relativa all'attività svolta ed esercita ogni ulteriore funzione, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina di ciascun comune.

Art. 4 Coordinamento delle attività dei CCR.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. La Regione favorisce e sostiene le iniziative volte a creare momenti di incontro e confronto tra i CCR costituiti nei diversi comuni, anche attraverso la creazione della Rete regionale dei CCR e l'istituzione del suo coordinamento.

2. I compiti della Rete regionale sono:

- a) censire i CCR in un registro ufficiale regionale;
- b) svolgere attività di supporto informativo ai CCR;
- c) promuovere iniziative periodiche di raccordo e confronto tra i CCR costituiti nei diversi comuni.

Art. 5 Linee guida per il funzionamento ².

In vigore dal 9 giugno 2023

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informati gli enti locali e la commissione consiliare competente, approva specifiche linee guida di programmazione e sviluppo dei CCR, in modo da uniformare i requisiti minimi sull'intero territorio regionale e migliorare la diffusione dei CCR, la qualità dei processi partecipativi, il rafforzamento dei legami con le istituzioni comunali e sovracomunali, gli scambi con altre realtà regionali.

²In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il punto 1, Delib.G.R. 6 dicembre 2024, n. 8-484

Art. 6 Istituzione della Giornata regionale dei CCR.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. La Regione istituisce, nella data del 4 dicembre, la Giornata regionale dei CCR, nel corso della quale i comuni condividono con la comunità regionale le pratiche messe in atto dai rispettivi CCR.

2. La Giornata regionale dei CCR è realizzata in forma itinerante sul territorio regionale.

3. La Regione si impegna a sostenere economicamente l'organizzazione della Giornata regionale dei CCR e con successivo provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità relative allo svolgimento e all'organizzazione di tale evento.

Art. 7 Contributi e integrazione dei piani di studio relativi al sistema educativo di istruzione e formazione.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. La Giunta regionale, tramite bandi annuali, concede per i progetti comunali o sovracomunali più originali, innovativi e capaci di coinvolgere i ragazzi nei processi decisionali, un contributo per le spese necessarie alla realizzazione dei progetti stessi.
2. I progetti più originali ed innovativi dei CCR vengono premiati in occasione della Giornata regionale dei CCR.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi e la loro rendicontazione.

Art. 8 Clausola valutativa.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. Con cadenza annuale la Giunta regionale rende pubblici i dati relativi alla diffusione dei CCR all'interno del territorio piemontese.

Art. 9 Norma finanziaria.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, da iscriversi all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti), si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle risorse già stanziare, per i medesimi esercizi finanziari, all'interno della stessa missione, programma e titolo, nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 10 Dichiarazione d'urgenza.

In vigore dal 9 giugno 2023

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Legge regionale 07/12/2007, n. 20 - Lazio

Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.

Pubblicata nel B.U. Lazio 20 dicembre 2007, n. 35.

Epigrafe

Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 - Lazio^[1]

Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale^[2].

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Lazio 20 dicembre 2007, n. 35.

^[2]Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 ottobre 2020, n. 723

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalità e oggetto.

1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Consiglio d'Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini alla vita politica e amministrativa delle comunità locali³.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione:

- a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi^{4 5};
- b-bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini^{6 7}.

2-bis. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi o convenzioni con le università o con gli istituti di studio e ricerca sia pubblici che privati⁸.

2-ter. I consigli di cui al comma 2 sono costituiti nel rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia di pari opportunità⁹.

³Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

⁴Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole:

“bambini” e “ragazzi”, queste sono sostituite, rispettivamente, da: “bambine e bambini” e “ragazze e ragazzi”.

5 Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 2), sottopunto 2.1, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

6 Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 2), sottopunto 2.2, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

7 Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: “bambini” e “ragazzi”, queste sono sostituite, rispettivamente, da: “bambine e bambini” e “ragazze e ragazzi”.

8 Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 3), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

9 Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 3), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

Art. 2 Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani .**10**

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuove l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- e-bis) esprime, su richiesta degli organi consiliari, parere non vincolante su ogni materia di interesse^{**11**};
- e-ter) presenta proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e/o alla giunta^{**12**}.

2. [Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta e, su richiesta degli organi consiliari, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani]^{**13**}.

10 Vedi anche l'art. 48, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

11 Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

12 Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

13 Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

Art. 3 Consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi .**1415**

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi, autonomamente

istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni^{16 17}:

- a) promuove la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale^{18 19};
- b) facilita la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano le ragazze e i ragazzi, anche nell'ambito di appositi laboratori, qualora istituiti ^{20 21};
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti alle ragazze e ai ragazzi in ambito locale^{22 23}.

2. [La Regione, al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento]²⁴.

¹⁴Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

¹⁵Rubrica così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 1), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

¹⁶Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

¹⁷Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.1, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

¹⁸Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

¹⁹Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.2, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

²⁰Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

²¹Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.3, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13). Il testo precedente era così formulato: «c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;»

²²Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

²³Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 2), sottopunto 2.4, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

²⁴Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

Art. 3-bis Consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle

bambine e dei bambini .2526

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale delle bambine e dei bambini, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni²⁷:

- a) promuove la partecipazione delle bambine e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale²⁸;
- b) facilita la conoscenza da parte delle bambine e dei bambini dell'attività e delle funzioni dell'ente locale²⁹;
- c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano le bambine e i bambini, anche nell'ambito di appositi laboratori, qualora istituiti³⁰;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini in ambito locale³¹.

²⁵Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

²⁶Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

²⁷Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

²⁸Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

²⁹Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

³⁰Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

³¹Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

Art. 4 Consigli e forum degli enti territoriali di area vasta.³²

1. Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali da parte di giovani, ragazze e ragazzi e bambine e bambini possono istituire appositi consigli o forum, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, sovracomunali e municipali operanti nel territorio regionale³³.

³²Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4 - Consigli, forum o consulte provinciali. - 1. Le province, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, possono istituire, rispettivamente, consigli provinciali dei bambini e dei ragazzi, forum o consulte provinciali giovanili, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, municipali e sovracomunali operanti nei rispettivi ambiti territoriali.».

³³Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

Art. 5 Rete regionale dei consigli dei giovani. Elenco regionale.³⁴

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso l'assessorato regionale competente in materia, è istituita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, un'apposita struttura denominata "Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani".

2. La struttura di cui al comma 1, in raccordo con le strutture della Presidenza della Regione, in particolare:

- a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili;
- b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;
- c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni;
- d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito;
- e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli delle ragazze e dei ragazzi e con i consigli delle bambine e dei bambini^{35 36}.

2-bis. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di attività istituzionali, l'elenco regionale dei consigli di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 in cui sono inseriti i consigli stessi, ripartiti in base alla loro tipologia e all'ente locale di riferimento, previa comunicazione da parte degli enti medesimi, da trasmettere alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla loro costituzione³⁷.

³⁴Rubrica così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera f), punto 1), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

³⁵Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

³⁶Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera f), punto 2), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

³⁷Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera f), punto 3), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

Art. 6 Contributi e indirizzi regionali.³⁸

1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini:

- a) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi^{39 40};
- b-bis) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini^{41 42}.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:

- a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;
- b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi

concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate;

d-bis) le caratteristiche degli eventuali laboratori di cui agli articoli 3 e 3-bis⁴³.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani nonché dei consigli delle ragazze e dei ragazzi e dei consigli delle bambine e dei bambini al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale^{44 45}.

³⁸Con Delib.G.R. 25 gennaio 2008, n. 27 sono stati approvati adempimenti ai sensi del presente articolo. Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 ottobre 2023, n. 655

³⁹Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

⁴⁰Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera g), punto 1), sottopunto 1.1, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

⁴¹Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

⁴²Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera g), punto 1), sottopunto 1.2, L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

⁴³Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera g), punto 2), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

⁴⁴Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ovunque ricorrano le parole: "bambini" e "ragazzi", queste sono sostituite, rispettivamente, da: "bambine e bambini" e "ragazze e ragazzi".

⁴⁵Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera g), punto 3), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13).

Art. 7 Disposizione finanziaria.⁴⁶

1. Per l'anno 2020, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", il cui stanziamento, autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), è pari a euro 100.000,00.

2. Per l'anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel programma 11 della missione 01, titolo 1, del "Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale", al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

⁴⁶Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera h), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge) e con efficacia dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del suddetto art. 13). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Disposizione finanziaria - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa R31516 del bilancio di previsione della Regione, il quale assume la seguente nuova denominazione

"Spese relative alla promozione degli strumenti di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.».

Art. 8 Abrogazione e modifiche di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 (Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.".

Art. 9 Disposizioni transitorie.

1. I procedimenti di richiesta di contributi regionali ai sensi della L.R. n. 32/2003, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi della stessa L.R. n. 32/2003.

Art. 10 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Legge regionale 13/11/2019, n. 18 - Sicilia

Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani .

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 22 novembre 2019, n. 52.

Epigrafe

Legge regionale 13 novembre 2019 n. 18 - Sicilia^[1]

Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani ^[2].

Note:

^[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 22 novembre 2019, n. 52.

^[2]Titolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 15 giugno 2021, n. 13 a decorrere dal 18 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Consulta giovanile regionale."

Preambolo

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge

Art. 1 Consulta giovanile regionale.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. La Regione riconosce la Consulta giovanile regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo di natura associativa espressione delle consulte comunali giovanili siciliane.
2. La Consulta ha un proprio statuto conforme ai principi della presente legge.
3. Le riunioni della Consulta si tengono a rotazione presso locali messi a disposizione, su richiesta del Presidente della Consulta, dalle amministrazioni comunali in cui sono presenti le consulte comunali rappresentate. Il Presidente della Regione può autorizzare, su richiesta del Presidente della Consulta, l'utilizzo dei locali dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle riunioni della Consulta, nell'ambito delle disponibilità esistenti a legislazione vigenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 Funzioni.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. La Consulta favorisce il raccordo tra i giovani siciliani rappresentati dalle consulte comunali e le istituzioni regionali.
2. La Consulta è luogo di confronto, formazione, crescita e sostegno di tutte le consulte comunali

giovanili siciliane.

3. La Consulta ha funzioni propositive, consultive e di studio con riferimento alle iniziative anche legislative nell'ambito delle politiche di interesse dei giovani siciliani. Può esprimere, nel rispetto del principio di pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare interesse per il mondo dei giovani della Regione.

Art. 3 Organi.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. Sono organi della Consulta:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea.

2. Non possono fare parte della Consulta i sindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali nonché i deputati dell'Assemblea regionale siciliana e gli assessori regionali.

3. I componenti degli organi della consulta prestano la loro attività a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese.

Art. 4 Presidente e Vicepresidente della Consulta.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. L'Assemblea elegge il Presidente della Consulta tra i suoi componenti, a maggioranza dei due terzi e dura in carica quattro anni. Nel caso in cui, per due volte consecutive, non si raggiunga la maggioranza di cui al primo periodo, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

3. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, con le stesse modalità di elezione del Presidente, anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Il presidente può nominare esperti a titolo gratuito.

Art. 5 Assemblea della Consulta.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta e dura in carica quattro anni. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

2. L'Assemblea è composta da trentanove membri eletti, su base provinciale, dai presidenti delle consulte comunali giovanili, tra i componenti delle medesime consulte, così ripartiti:

- a) cinque membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascuna Città metropolitana;
- b) quattro membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascun libero Consorzio comunale.

3. Possono candidarsi all'Assemblea i componenti delle consulte comunali che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i sedici anni di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane. Le elezioni si svolgono presso la sede di una consulta comunale giovanile. Le modalità di elezione, anche per la sostituzione dei componenti dell'Assemblea cessati dalla carica, sono disciplinate dallo statuto.

4. L'Assemblea elegge, tra i propri componenti, un segretario che svolge le funzioni di verbalizzazione.

5. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, lo statuto della Consulta e le sue modifiche.

6. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento per disciplinare le modalità del suo funzionamento.

7. I presidenti delle consulte comunali giovanili, che non siano stati eletti membri dell'Assemblea, hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto, secondo le norme del regolamento.

Art. 6 Pubblicità delle delibere della Consulta.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. Le delibere dell'Assemblea sono pubblicate sul sito istituzionale della Consulta giovanile regionale.

2. Le delibere sono trasmesse per conoscenza al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 7 Elenco regionale delle Consulte comunali giovanili.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, l'elenco regionale delle Consulte comunali giovanili.

2. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 Norme transitorie.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. In sede di prima applicazione, le elezioni dell'Assemblea della Consulta si svolgono in una data, stabilita dai Presidenti delle Consulte comunali giovanili, compresa tra sessanta e novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1 hanno diritto di voto i presidenti delle consulte comunali giovanili iscritte all'elenco regionale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica indica, con apposita circolare, le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al comma 1.

4. Lo statuto della Consulta è approvato entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea eletta ai sensi del comma 1.

5. Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dallo statuto della Consulta.

Art. 9 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6.

In vigore dal 7 dicembre 2019

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) dal Presidente della Consulta giovanile regionale."

Art. 9-bis Consiglio comunale dei giovani [3](#).

In vigore dal 18 giugno 2021

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa degli enti locali, promuovendo l'istituzione del consiglio comunale dei giovani.
2. Il consiglio comunale dei giovani è autonomamente istituito dai comuni, in rappresentanza dei giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o più regolamenti del comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalità di elezione nonché il funzionamento del medesimo consiglio. La partecipazione alle sedute del consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'assessore comunale competente in materia di politiche giovanili.
3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni e svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse dei giovani in ambito comunale, secondo le modalità stabilite con regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che è pubblicata sul sito istituzionale del comune.
4. Il comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani può destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una quota delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, ad esclusione delle risorse destinate alla democrazia partecipata, per un importo annuo non superiore a diecimila euro.

³Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 15 giugno 2021, n. 13 a decorrere dal 18 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Norma finale.**In vigore dal 7 dicembre 2019**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 15/04/1999, n. 11 - Sardegna

Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1999, n. 13.

Epigrafe

Legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 - Sardegna^[1]

Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1999, n. 13.

Art. 1 Finalità e obiettivi.

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, persegue una politica unitaria intesa a:

- a) analizzare e conoscere le tematiche relative alla condizione giovanile;
- b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani;
- c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani, anche attraverso l'istituzione di consultazioni locali;
- d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità;
- e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;
- f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socioculturali, in particolare con i Paesi membri della U.E.;
- g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
- h) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e più in generale dell'emigrazione giovanile;
- i) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attività volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro, nonché ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche.

2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 2 Atti internazionali e comunitari.

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la "Carta per la partecipazione dei giovani

alla vita comunale e regionale" approvata dal Consiglio d'Europa, e la "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (E.R.Y.C.A.), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.

Art. 3 Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile.

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per il perseguimento delle politiche giovanili.
2. La Giunta regionale, unitamente ai documenti di bilancio, presenta il "Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili"; detto rapporto è predisposto previo parere della Consulta regionale dei giovani.

Art. 4 Consulta regionale giovani.

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Consulta regionale giovani, composta da²:

a) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti;

b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna;

c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna;

d) due rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;

e) un giovane rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna;

g) due giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di età inferiore ai trent'anni.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono avere, all'atto della nomina, età inferiore ai trent'anni.

3. La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'Amministrazione regionale.

4. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

²Alinea così modificato dall'art. 24, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

Art. 5 Nomina e durata della Consulta regionale giovani.

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6 Compiti della Consulta regionale giovani.

1. La Consulta regionale giovani è organo propositivo e consultivo della Giunta e, in generale, dell'Amministrazione regionale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

2. Sono in particolare compiti della Consulta:

a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;

- b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;
- c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali;
- d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
- e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile;
- f) formulare il parere sul Rapporto e sulle condizioni e politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. La Consulta invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.

Art. 7 Abrogazione.

1. L'articolo 87 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.

Art. 8 Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 10.000.000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02102 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 e al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. ...3.

3 Il presente comma, di cui si omette il testo, apporta variazioni al bilancio di previsione per gli anni 1999, 2000 e 2001, approvato con L.R. 18 gennaio 1999, n. 1

Legge regionale 20/05/2020, n. 18 - Veneto

Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa .

Pubblicata nel B.U. Veneto 22 maggio 2020, n. 74.

Epigrafe

Legge regionale 20 maggio 2020 n. 18 - Veneto^[1]

Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa ^[2].

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Veneto 22 maggio 2020, n. 74.

^[2]Il testo della presente legge è stato sostituito con errata corrige pubblicata nel B.U. 26 maggio 2020, n. 78.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 6 giugno 2020

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003 nonché in coerenza con le disposizioni e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", promuove la partecipazione istituzionale dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione dei consigli comunali, o sovracomunali dei ragazzi.
3. Ai fini della presente legge per ragazzi si intendono i soggetti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Art. 2 Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.

In vigore dal 6 giugno 2020

1. Il Consiglio comunale, o sovracomunale dei ragazzi, è autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune o dai comuni in forma associata e svolge in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) promuove la conoscenza, da parte dei ragazzi, della Costituzione della Repubblica e dello Statuto del Veneto e delle rispettive funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica, nonché dell'attività e delle funzioni dell'ente locale e del rispettivo Statuto;
 - c) promuove l'informazione rivolta ai ragazzi;
 - d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi in ambito locale.
2. Il Consiglio dei ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta e, su richiesta, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i ragazzi.
3. In particolare, il Consiglio dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
- a) pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - b) tempo libero, sport e spettacolo;
 - c) promozione all'educazione alla legalità;
 - d) sicurezza stradale e circolazione;
 - e) politica ambientale e urbanistica;
 - f) iniziative culturali e sociali;
 - g) solidarietà ed assistenza;
 - h) rapporti con l'associazionismo.
4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento gli indirizzi per promuovere la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi anche al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni in modo libero e autonomo sulla base del regolamento adottato dal consiglio dei ragazzi.

Art. 3 Rapporti con il comune.

In vigore dal 6 giugno 2020

1. I consigli comunali dei comuni del Veneto ove è stato istituito il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi:
- a) promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio dei ragazzi;
 - b) richiedono al Consiglio dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
 - c) prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei ragazzi.

Art. 4 Rete regionale dei consigli dei ragazzi.

In vigore dal 6 giugno 2020

1. Per promuovere le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce, la Rete regionale dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi di seguito denominata "Rete".
2. I compiti della Rete sono:
- a) svolgere attività di supporto ai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi nonché assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali;
 - b) gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei ragazzi;

c) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli dei ragazzi e con analoghi organismi di altre regioni;

d) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.

3. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili gestisce il supporto tecnico alla Rete.

Art. 5 Contributi e integrazione dei piani di studio relativi al sistema educativo di istruzione e formazione.

In vigore dal 6 giugno 2020

1. La Giunta regionale concede ai comuni, singoli o associati, un contributo per le spese necessarie ai fini della gestione dei Consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi³.

2. La Giunta regionale sostiene altresì iniziative utili per promuovere l'informazione, la conoscenza e la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica locale e regionale, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, istituzioni ed enti culturali³.

3. In particolare la Giunta regionale è autorizzata, in armonia con l'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l'Ufficio scolastico regionale per definire appositi moduli didattici per le scuole secondarie di primo e secondo grado, per promuovere, nell'ambito della quota regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", anche la conoscenza della istituzione regionale, delle attività e funzioni delle autonomie locali e dei rispettivi statuti.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili, le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi e la loro rendicontazione.

³Vedi, anche, il punto 4, Delib.G.R. 18 novembre 2022, n. 1456

Art. 6 La Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi⁴.

In vigore dal 6 giugno 2020

1. È istituita la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di una società democratica.

2. A decorrere dal 2020 la celebrazione della giornata dei consigli dei ragazzi ha luogo nella Città di Venezia, capoluogo della Regione, in una data annualmente individuata dalla Giunta regionale, presso sedi istituzionali della Regione, anche al fine di promuovere occasioni di incontro con le istituzioni regionali, per illustrare e trattare le istanze più significative su temi di rilevanza regionale emerse in sede di Rete dei consigli dei ragazzi.

3. La Giunta regionale prevede l'indizione di avvisi per la premiazione a rotazione di tre progetti elaborati dai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi, che si contraddistinguono per originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell'importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico. I premi sono attribuiti in occasione della Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede altresì ad indire un avviso per un riconoscimento a favore di uno o più comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già istituito il Consiglio dei ragazzi od organismi ad essi equiparabili e che nell'ultimo anno avevano elaborato progetti originali per promuoverne la partecipazione alla vita

politica ed amministrativa locale.

[4](#)Vedi, anche, il punto 4, Delib.G.R. 18 novembre 2022, n. 1456.

Art. 7 Norma finanziaria.

In vigore dal 6 giugno 2020

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, quantificati in euro 7.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Legge regionale 20/05/2025, n. 11 - Abruzzo

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 maggio 2025, n. 20.

Epigrafe

Legge regionale 20 maggio 2025 n. 11 - Abruzzo^[1]

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 maggio 2025, n. 20.

Preambolo

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 11

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 22/2 del 6.5.2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La Regione Abruzzo sostiene e promuove forme e strumenti di partecipazione utili allo sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva in armonia con le normative europee e nazionali vigenti in cui i giovani sono protagonisti.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.
3. La Regione favorisce, altresì, la partecipazione attiva delle giovani generazioni ai processi decisionali locali e regionali.

Art. 2 Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita la Consulta dei giovani d'Abruzzo, di seguito Consulta, quale strumento di conoscenza ed osservatorio delle realtà giovanili e per favorire il raccordo tra i

giovani e la Regione.

2. La Consulta ha sede a L'Aquila presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Consulta si avvale delle dotazioni informatiche, dei mezzi e del personale messi a disposizione dal Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

Art. 3 Funzioni della Consulta.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La Consulta:

- a) collabora con i forum, le consulte territoriali e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuoverne la cooperazione;
- b) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile;
- c) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
- d) promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sui temi attinenti alla condizione giovanile, coinvolgendo gli operatori del settore;
- e) propone al Consiglio regionale e alla Giunta regionale progetti ed iniziative volti a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile.

2. La Consulta contribuisce, attraverso l'elaborazione di pareri al Consiglio regionale, autonomamente o su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, e alla Giunta regionale, su richiesta dell'Assessore alle politiche Sociali, alla produzione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle proposte di leggi regionali che incidono sulla condizione sociale dei giovani, con particolare riferimento a:

- a) politiche giovanili;
- b) formazione, inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni e "Start up";
- c) cultura;
- d) sociale;
- e) sport;
- f) turismo e promozione del territorio.

3. La Consulta si adopera per la valorizzazione delle pari opportunità attraverso lo sviluppo di pratiche che consentano la partecipazione attiva dei giovani, anche istituzionale, alle decisioni ed ai dibattiti che li riguardano all'interno di strutture rappresentative.

Art. 4 Composizione e durata della Consulta.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La Consulta è composta da quarantuno membri, di cui:

- a) trentacinque eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad un terzo, di cui quattro designati dalla Giunta regionale, scelti dall'Elenco di cui all'articolo 8, formato da cittadini di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione Abruzzo e aventi titoli e/o esperienza in campo giuridico, sociale e/o nei settori di attinenza della presente legge;
- b) sei componenti di diritto quali i quattro Presidenti, o loro delegati, dei Consigli degli studenti delle Università degli Studi di L'Aquila, di Chieti-Pescara, di Teramo e del Gran Sasso Science Institute, nonché il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta regionale degli Studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

2. Il requisito dell'età è richiesto ai fini della nomina nonché della conferma tacita ai sensi del comma 5.
3. La nomina dei componenti della Consulta avviene nel rispetto del principio di pari rappresentanza di genere. A tal fine, nella composizione della Consulta, un terzo dei componenti deve essere assegnato ad uno dei generi e comunque sino ad esaurimento dei candidati di genere ricompresi nell'Elenco di cui all'articolo 8, ove necessario anche mediante sorteggio secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con apposito disciplinare.
4. La nomina dei componenti della Consulta può essere delegata al Presidente del Consiglio regionale all'esito di decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo.
5. La Consulta ha durata pari a quella della Legislatura regionale e decade con l'insediamento della nuova Consulta, che deve essere ricostituita entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale. Se il Consiglio regionale non provvede in tali termini, la Consulta si intende tacitamente confermata.
6. I componenti nominati per due mandati consecutivi non sono rieleggibili.
7. La designazione da parte della Giunta regionale e l'elezione da parte del Consiglio regionale avvengono tenendo conto della valutazione comparativa del merito dei candidati, effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), sulla base dei seguenti criteri:
 - a) percorso formativo e qualifiche pertinenti alle funzioni della Consulta;
 - b) esperienze professionali, di volontariato, associative o civiche significative nei settori di competenza della Consulta, come specificati all'articolo 3, comma 2;
 - c) competenze specifiche dimostrabili (es. gestione progetti, comunicazione, competenze digitali, analisi dati, conoscenza lingue straniere) utili ai lavori della Consulta e delle sue Commissioni;
 - d) eventuali pubblicazioni, ricerche, riconoscimenti o partecipazione a progetti rilevanti in ambiti attinenti alle politiche giovanili o alle aree tematiche della Consulta.
8. I membri della Consulta svolgono il proprio incarico a titolo gratuito. Per la partecipazione alle sedute della Consulta, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 5 Funzionamento della Consulta.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Ai fini della validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La Consulta delibera validamente a maggioranza dei presenti.
2. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale e presieduta dal componente più anziano, la Consulta procede all'elezione a maggioranza dei due terzi dei presenti del Presidente della Consulta e, con votazioni separate, all'elezione del Vice Presidente e del Segretario.
3. Con regolamento interno sono disciplinate:
 - a) le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute;
 - b) la composizione delle Commissioni di cui all'articolo 6 e l'organizzazione dei lavori delle stesse.

Art. 6 Organi della Consulta.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, la convoca con cadenza almeno bimestrale o su richiesta scritta di almeno 12 componenti e ne presiede i lavori.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
3. Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle sedute e li invia al Presidente della Commissione consiliare competente e all'Assessore regionale con delega alle Politiche sociali;
 - b) assiste il Presidente durante le sedute della Consulta.
4. All'interno della Consulta sono istituite quattro Commissioni che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:
 - a) Commissione I: Formazione, Politiche giovanili;
 - b) Commissione II: Inserimento nel mondo del lavoro e "Start up Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale";
 - c) Commissione III: Sociale e Sport;
 - d) Commissione IV: Cultura, Turismo e Promozione del territorio.

Art. 7 Struttura tecnica di supporto.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La struttura del Consiglio regionale a supporto dell'organo competente per la nomina dei componenti della Consulta (di seguito Struttura competente):
 - a) adotta l'avviso di cui all'articolo 8 ai fini della nomina;
 - b) raccoglie le proposte di candidatura di cui all'articolo 8;
 - c) verifica la completezza della documentazione prevista dall'articolo 9;
 - d) provvede alla costituzione e tenuta dell'Elenco di cui all'articolo 8;
 - e) effettua il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;
 - f) effettua la valutazione comparativa del merito dei candidati iscritti nell'Elenco, sulla base dei criteri definiti all'articolo 4, comma 7, e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 9. La Struttura redige un rapporto motivato sull'esito della valutazione per ciascun candidato e lo trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio regionale prima delle procedure di designazione ed elezione.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può definire con proprio atto le modalità operative per lo svolgimento della valutazione comparativa di cui alla lettera f) del comma 1.

Art. 8 Istituzione dell'Elenco regionale dei giovani.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Elenco regionale dei giovani (di seguito Elenco). Alla costituzione e tenuta dell'Elenco provvede la struttura competente di cui all'articolo 7.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, contestualmente all'avvio della procedura di nomina dei componenti della Consulta e comunque entro novanta giorni antecedenti alla scadenza della Legislatura, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale apposito avviso nel quale sono indicati:
 - a) l'organismo cui la nomina si riferisce;
 - b) la fonte normativa dell'incarico;
 - c) la data entro cui la nomina deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
 - d) i requisiti richiesti per l'incarico;
 - e) le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

- f) la gratuità dell'incarico;
- g) il modello di candidatura da utilizzare;
- h) la documentazione richiesta a corredo della candidatura;
- i) il termine perentorio entro cui deve essere presentata la candidatura.

3. I giovani che intendono proporre la propria candidatura per l'iscrizione nell'Elenco trasmettono, entro i termini previsti dall'Avviso, alla Struttura competente, il modello di domanda allegato all'avviso, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 9.

4. La Struttura competente procede all'istruttoria sulle candidature pervenute ai sensi del comma 3 ed all'iscrizione nell'Elenco dei candidati aventi i requisiti previsti dall'Avviso.

Art. 9 Documentazione a corredo della candidatura.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. A corredo della candidatura presentata per la nomina a componente della Consulta è allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione dell'assenza delle cause di esclusione;
- b) attestazione dell'assenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi;
- c) curriculum vitae redatto secondo il modello Europass;
- d) documentazione comprovante iscrizione e partecipazione ad una delle seguenti tipologie associative:
 - 1) associazioni sportive;
 - 2) associazioni culturali;
 - 3) associazioni di movimenti giovanili dei partiti politici;
 - 4) associazioni di giovani imprenditori;
 - 5) associazioni di giovani professionisti;
 - 6) associazioni di promozione del territorio e turistiche;
 - 7) associazioni sociali e/o di volontariato;
 - 8) associazioni studentesche ed universitarie.

2. Le attestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Le candidature che pervengono oltre il termine fissato nell'avviso o che siano incomplete perché prive in tutto o in parte della documentazione di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. La struttura competente trasmette all'Organo competente per la nomina l'Elenco di cui all'articolo 8, evidenziando le eventuali cause di incompatibilità, conflitto d'interessi dei candidati, tipologia di partecipazione associativa di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 10 Cause di esclusione.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 8 coloro che:

- a) si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di insindacabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

b) si trovano in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni, oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni, o per uno dei delitti di cui al Titolo IX (Disposizioni penali) del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

d) sono stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. Le disposizioni del comma 1 riguardano anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e comporta la decadenza dell'interessato dall'incarico.

Art. 11 Cause di incompatibilità e di conflitto di interesse.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La nomina di componente della Consulta è incompatibile con le seguenti cariche e funzioni:

a) membri del Parlamento nazionale ed europeo;

b) consiglieri e assessori della Regione Abruzzo;

c) avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni abruzzesi;

f) membri del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 71 dello Statuto;

g) presidente e componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo;

h) coloro che ricoprono incarichi in qualità di componenti degli organi indipendenti e di garanzia monocratici o collegiali della Regione;

i) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), l) e m) della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale).

2. Non possono essere nominati a componente della Consulta coloro che si trovano in condizione di conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente che ha effettuato la nomina.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la nomina è inefficace se il soggetto scelto, al momento dell'accettazione della nomina, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità o non abbia posto fine al conflitto d'interesse presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

Art. 12 Sospensione dall'incarico.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d), sono sospesi di diritto dall'incarico conferito a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
2. L'Organo che ha provveduto alla nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione e ad effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 15, comma 1, per la durata della sospensione stessa.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, nel caso di interdizione temporanea di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) per la durata dell'interdizione.

Art. 13 Decadenza.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. L'Organo che ha effettuato la nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, procede alla cancellazione dall'Elenco ed alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico conferito con provvedimento motivato.
2. L'Organo che ha effettuato la nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o di conflitto. Se tale situazione non è rimossa entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dall'incarico conferito con provvedimento motivato.
3. L'Organo competente, dichiara, altresì, la decadenza dall'incarico conferito nel caso in cui accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nel procedimento di nomina.
4. I provvedimenti di decadenza sono adottati previo contraddittorio con l'interessato.

Art. 14 Sostituzione.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato, l'Organo competente provvede alla sostituzione, nominando il nuovo componente attingendo dalle candidature presenti nell'Elenco costituito ai sensi dell'articolo 8.
2. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'Organo di cui è chiamato a far parte.

Art. 15 Forum tematico dei giovani.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento degli interessati, nonché di garantire il pluralismo di idee e la massima trasparenza, la Giunta regionale, su richiesta della Consulta, istituisce per tematiche specifiche, di particolare rilevanza per i giovani, il "Forum tematico dei giovani" e lo gestisce secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di partecipazione al forum attraverso la disposizione di una piattaforma sul proprio sito internet su cui poter inserire le proposte mediante apposita modulistica o procedura.
3. Possono accedere su base volontaria ai "Forum tematici":
 - a) presidenti delle Consulte dei giovani dei Comuni Abruzzesi;

- b) presidenti delle Consulte provinciali dei giovani della regione Abruzzo;
- c) rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della regione Abruzzo;
- d) rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della regione Abruzzo;
- e) membri delle Consulte provinciali degli studenti della regione Abruzzo;
- f) membri dei Consigli studenteschi delle Università con sede nella regione Abruzzo;
- g) membri dei Consigli di Istituto delle Scuole secondarie di secondo grado della regione Abruzzo;
- h) rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;
- i) membri degli Oratori;
- j) membri di associazioni giovanili;
- k) membri di associazioni studentesche universitarie;
- l) membri di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- m) membri delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- n) membri in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati dall'ANCI Abruzzo;
- o) membri in rappresentanza dei Comuni;
- p) membri dei giovani professionisti;
- q) membri dei giovani lavoratori;
- r) membri di associazioni culturali con sede nel territorio della regione Abruzzo;
- s) membri di organizzazioni sindacali;
- t) membri di ordini professionali e non;
- u) membri di associazioni operanti nei settori attinenti alle tematiche oggetto del Forum.

4. In armonia con il vigente testo sono ammessi ai "Forum tematici" esclusivamente cittadini residenti in regione Abruzzo di un'età compresa tra i 16 e i 35 anni ed in rappresentanza di un'unica organizzazione con sede legale ricadente in un Comune abruzzese.

Art. 16 Monitoraggio.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La Consulta dei giovani d'Abruzzo rende conto annualmente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Consulta, a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo all'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta al Comitato per la Legislazione una relazione contenente informazioni:
 - a) sulle collaborazioni con i Forum, le Consulte territoriali e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
 - b) su progetti, ricerche e incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile realizzati;
 - c) sulle forme di raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
 - d) su dibattiti e confronti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile realizzati;
 - e) sulle proposte al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su progetti ed iniziative volti a prevenire e recuperare i fenomeni di disagio giovanile.
3. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito del Consiglio regionale.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni per la redazione della relazione di cui al comma 2.

Art. 17 Registro regionale delle Consulte comunali dei giovani.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Dipartimento regionale di competenza, il Registro delle Consulte comunali dei giovani.

Art. 18 Disposizioni transitorie.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Avviso per la formazione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 8 è pubblicato sul BURAT entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Il Consiglio regionale procede all'elezione della Consulta entro novanta giorni dall'istituzione dell'Elenco regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

3. La Consulta approva a maggioranza dei due terzi dei presenti il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

4. La Consulta eletta in sede di prima applicazione della presente legge ha durata pari a quella della Legislatura e decade con l'insediamento della nuova Consulta.

Art. 19 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati annualmente in euro 5.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Spese per la Consulta dei giovani d'Abruzzo" istituito nello stato di previsione della Spesa del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1.

2. Ai fini della copertura della spesa per il triennio 2025-2027, pari ad euro 5.000,00 per ciascun anno, al bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio regionale, è apportata, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, la seguente variazione per competenza e cassa per l'anno 2025 e per la sola competenza per gli anni 2026 e 2027, di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 06, Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per la Consulta dei giovani d'Abruzzo" per euro 5.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 1102/2 per euro 5.000,00.

3. Per le annualità successive al 2027, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Art. 20 Norma abrogativa.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Il Capo I (Disposizioni in materia di comunità giovanili e istituzioni della consulta regionale dei giovani) della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 77 (L.R. n. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione) è abrogato.

Art. 21 Entrata in vigore.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/2 del 6.5.2025, ha approvato la presente

legge.

Legge regionale 31/03/2022, n. 4 - Lombardia

La Lombardia è dei giovani.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 marzo 2022, n. 13, Supplemento.

Epigrafe

Legge regionale 31 marzo 2022 n. 4 - Lombardia^[1]

La Lombardia è dei giovani.

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 marzo 2022, n. 13, Supplemento.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 Oggetto e finalità.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e concorre a promuovere a loro favore politiche e interventi specifici a carattere settoriale e trasversale. A tal fine persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a) promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani, anche attraverso il supporto allo sviluppo di capacità critiche, utili a orientare in modo consapevole le scelte negli ambiti di vita che li riguardano;
- b) promuovere l'educazione civica e la cultura della legalità, per sostenere una cittadinanza orientata ai principi di giustizia, equità, valorizzazione e tutela del bene comune e di rispetto della diversità;
- c) promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative e relazionali, alla dispersione scolastica e al fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa, rafforzando e rendendo più accessibile il sistema delle conoscenze e delle competenze necessarie per un'efficace transizione dal sistema educativo e della formazione al mercato del lavoro, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione tra scuola e associazioni datoriali;
- d) promuovere, in particolare per le giovani donne, percorsi formativi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), per favorire le pari opportunità e contrastare le disparità di genere;
- e) sostenere le pari opportunità e la meritocrazia in ambito lavorativo, promuovere azioni finalizzate a garantire piena accessibilità e opportunità ai giovani con disabilità sia nella fase dell'accesso al lavoro sia nelle condizioni di lavoro e favorire l'occupabilità femminile, la tutela della maternità e la conciliazione vita-lavoro;

- f) promuovere programmi formativi che favoriscano città e comunità maggiormente inclusive tramite una maggiore informazione e sensibilizzazione sulle diversità, al fine di contrastare dipendenze, bullismo, abilismo, violenza di genere e qualsiasi altro fenomeno discriminatorio basato sul genere, sul sesso, sulla provenienza e sugli orientamenti religiosi, politici e culturali;
- g) promuovere una solida cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite iniziative di sensibilizzazione e formazione che coinvolgono gli studenti in alternanza scuola-lavoro, tirocinanti e i giovani lavoratori;
- h) valorizzare l'imprenditorialità giovanile e il ricambio generazionale come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio, come approccio creativo, consapevole e manageriale al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, promuovendo la cultura d'impresa, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità e agevolando la nascita di start up, in particolare quelle innovative, anche all'interno dei percorsi e programmi del sistema di istruzione e formazione regionale;
- i) sostenere l'autonomia abitativa quale condizione fondamentale per il raggiungimento dell'indipendenza della persona, promuovendo il diritto all'abitazione nelle diverse forme, per giovani e giovani coppie, incrementando e qualificando l'offerta abitativa rivolta agli studenti universitari e ai giovani lavoratori, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie, la stabilità abitativa e l'inclusività dei territori, nonché di supportare la natalità e ridurre le disuguaglianze sociali;
- j) promuovere l'impegno civile nelle formazioni sociali, attraverso la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo in tutte le sue forme e declinazioni, del servizio civile universale, della leva civica lombarda volontaria e della protezione civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di integrazione, nonché promuovere, valorizzare e sostenere la creazione o riqualificazione di luoghi e spazi destinati a queste attività;
- k) promuovere e valorizzare la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni sportive;
- l) promuovere l'educazione finanziaria ed economica dei giovani per una maggiore consapevolezza e sensibilità sull'uso del denaro, sulle scelte di spesa e sugli stili di consumo;
- m) promuovere il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile dei giovani nella tutela dell'ambiente e nella promozione del benessere comune fondato su uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;
- n) promuovere iniziative di formazione e scambi internazionali dei giovani, anche attraverso i programmi dell'Unione europea, volti a favorirne la crescita personale e professionale e ad attrarre giovani talenti dall'estero;
- o) valorizzare la creatività giovanile, il pluralismo di espressione, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale, promuovendo l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, le iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico e ambientale, sostenendo le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali, promuovendo la creazione di luoghi e spazi sicuri, anche nell'ambito delle politiche di riqualificazione urbana, ove i giovani possano realizzare progetti in cui esprimere la propria personalità individuale e collettiva;
- p) promuovere le condizioni e le azioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale e produrre benefici per le comunità locali anche al fine di favorirne la permanenza nei territori svantaggiati, in particolare nelle aree interne e nei territori montani;
- q) coinvolgere i giovani in modo sistematico nel dibattito e nelle scelte politiche che concorrano alla elaborazione e alla valutazione delle politiche regionali;

r) promuovere il diritto dei giovani a essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza, nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione digitale e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;

s) promuovere l'uso consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i giovani ad una responsabile cittadinanza digitale e sostenere l'acquisizione di competenze specialistiche in ambito scientifico-tecnologico come fattore abilitante nell'ottica dell'innovazione e della transizione sostenibile e digitale della società;

t) promuovere le attività motorie e sportive a tutti i livelli come strumento per l'adozione di corretti stili di vita e per la tutela della salute, nonché come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità di sviluppo globale della persona sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale; ²

u) promuovere il benessere psico-fisico dei giovani attraverso l'educazione alla salute, alimentare e ai corretti stili di vita, alla prevenzione e cura delle dipendenze e del disagio psichico, a una sessualità responsabile e consapevole anche in un'ottica di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, sostenendo il libero e tempestivo accesso a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, valorizzando il ruolo degli sportelli di "primo ascolto" previsti da scuole, università, piani di zona, nonché presso le case di comunità e assicurando una completa e adeguata informazione rispetto a tutti i servizi regionali offerti presso i presidi socio-sanitari territoriali o specializzati, in particolare dalla rete consultoriale;

v) implementare i servizi territoriali rivolti ai giovani, in chiave organica e strutturata e con figure professionali dedicate e specificatamente formate;

w) sostenere il diritto alla mobilità dei giovani nell'ambito del territorio regionale, implementando le misure agevolative da prevedere nell'ambito della programmazione tariffaria e degli accordi di servizio con gli operatori del trasporto.

2. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite con il concorso dei giovani, degli enti locali e delle relative reti territoriali, delle istituzioni sanitarie, scolastiche, formative e universitarie, degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi, degli enti e delle associazioni del volontariato, del terzo settore e della cooperazione, sportive, del servizio civile, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali, nonché degli enti e dei soggetti la cui attività è rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze.

3. Ai fini della presente legge, quando non è diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, per giovani si intendono le persone di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni che risiedono, dimorano, studiano o svolgono la loro attività lavorativa, imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

²In attuazione della presente lettera vedi la Delib.G.R. 12 maggio 2025, n. 12/4325 e la Delib.G.R. 15 settembre 2025, n. 12/4978.

Art. 2 Programmazione regionale.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano per i giovani, di seguito denominato Piano, con il quale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore. ⁴

2. La Giunta regionale definisce la proposta di Piano, garantendo il coordinamento tra i diversi assessorati competenti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte fornite dall'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e dal Forum dei giovani di cui

all'articolo 5, sentiti gli enti locali e le relative reti territoriali.

3. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

- a) l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani;
- b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
- c) le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare con il concorso dei comuni in forma singola o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, favorendo l'erogazione dei servizi in forma territorialmente integrata e trasversale;
- d) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;
- e) il quadro finanziario di riferimento in relazione agli obiettivi e ai programmi di intervento;
- f) i risultati e gli impatti attesi dai programmi e dalle misure attivate nei diversi territori.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione annuale, provvede all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano definendo, in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale:

- a) le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
- b) le misure, i progetti e i servizi da attivare in concorso con i comuni in forma singola o associata e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche per i giovani;
- c) i programmi e i progetti di interesse regionale da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, anche in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini);
- d) i requisiti, i criteri e le modalità di accesso e valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali stanziati per l'attuazione delle misure, dei progetti e dei servizi di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli indicatori per misurare i risultati e gli impatti degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano.

5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Piano, la Giunta regionale può stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani.³

³In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 24 ottobre 2022, n. 11/7205, la Delib.G.R. 3 aprile 2023, n. 12/93 e la Delib.G.R. 13 maggio 2024, n. 12/2302

⁴In attuazione del presente comma vedi la Delib.C.R. 18 marzo 2025, n. XII/818.

Art. 3 Funzioni dei comuni.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. I comuni, in forma singola o associata, concorrono, per quanto di competenza, all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano approvato dal Consiglio regionale e nei programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2 svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:

- a) curano la realizzazione delle misure, dei progetti e dei servizi previsti dai programmi attuativi annuali, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano, provvedendo all'analisi dei bisogni, alla pianificazione operativa, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione;

- b) favoriscono e promuovono la creazione di luoghi e occasioni d'incontro e relazione nonché di spazi di aggregazione polifunzionali che stimolino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
- c) favoriscono ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;
- d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dalla programmazione regionale e possono condividere con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;
- e) assicurano l'erogazione dei servizi di informazione e orientamento ai giovani, in particolare, attraverso gli Informagiovani di cui all'articolo 6.

2 . L'ambito territoriale di riferimento nel quale i comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1 coincide con l'ambito territoriale dei piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).

Art. 4 Osservatorio regionale sulla condizione giovanile.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato Osservatorio, quale struttura a supporto della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani, che svolge le proprie attività secondo modalità di collaborazione o convenzione con i comuni e le altre istituzioni pubbliche e private nazionali ed europee, impegnati nella promozione e nel sostegno dei giovani. La Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, definisce l'organizzazione, il funzionamento e gli standard informativi dell'Osservatorio, nonché i criteri e le modalità di collaborazione con soggetti e istituzioni pubblici e privati.

2. Per l'attività di analisi e di approfondimento sulla condizione giovanile, nonché per la valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi regionali attuati, l'Osservatorio opera in raccordo con l'Istituto regionale di ricerca Polis Lombardia. L'Osservatorio cura la stesura del rapporto annuale sulla condizione giovanile anche ai fini della clausola valutativa di cui all'articolo 9, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono l'ampio target dei giovani individuato al comma 3 dell'articolo 1.

3 . L'Osservatorio acquisisce, elabora, valuta e diffonde i dati sulla condizione, sui bisogni, sulle aspettative dei giovani e sulle conseguenti azioni volte a sostenere la realizzazione personale, economica e sociale e l'assunzione di uno stile di vita sano. I dati e le informazioni sulle attività svolte, raccolti nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui alla presente legge dai soggetti pubblici e privati che beneficino di finanziamenti regionali, costituiscono debito informativo nei confronti della Regione e sono trasmessi dai soggetti attuatori a quest'ultima nei modi e nei termini definiti dalla Giunta regionale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dai contributi regionali di cui alla presente legge, secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 5 Forum dei giovani.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. La Regione istituisce il Forum dei giovani, di seguito denominato Forum, quale sede privilegiata di ascolto, nonché di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani.

2. Il Forum collabora con la Giunta regionale ai fini della definizione della proposta di Piano e dei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2 e formula proposte e pareri in materia di politiche per i giovani al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. Il Forum può essere organizzato per sessioni di

lavoro tematiche e si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno.

3. Al Forum partecipano i giovani di età non superiore a trentaquattro anni. La partecipazione è limitata alla durata della legislatura e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Forum e, al fine di valorizzare la più ampia partecipazione dei giovani, definisce le forme delle loro rappresentanze al Forum e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee. Il Forum è composto da non più di trenta componenti, per la cui nomina si garantisce la più ampia pluralità di rappresentanza, coinvolgendo prioritariamente i seguenti soggetti:

- a) associazioni e consulte giovanili, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale e cooperazione nell'ambito delle politiche per i giovani;
- b) università, ivi comprese le realtà associative dei dottorandi e dottori di ricerca, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati e il coordinamento regionale delle consulte provinciali studentesche, e istituti tecnici superiori (ITS);
- c) enti locali e loro associazioni;
- d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) organizzazioni sindacali e associazioni datoriali maggiormente rappresentative;
- f) servizio diocesano per la pastorale giovanile e altre esperienze associative giovanili di enti religiosi;
- g) coordinamenti provinciali degli enti della protezione civile;
- h) enti di servizio civile universale e della leva civica lombarda volontaria.⁵

⁵In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 28 dicembre 2022, n. 11/7705 e la Delib.G.R. 16 ottobre 2023, n. 12/1114.

Art. 6 Rete regionale servizi Informagiovani.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale.

2. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti nel Piano e nei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2, concorre, con particolare riguardo ai piccoli comuni, a sostenere la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani di seguito denominati Informagiovani, nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori secondo standard qualitativi comuni e assicura il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti sul territorio.

3. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata. Gli Informagiovani svolgono funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani in materia di:

- a) istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale, formazione permanente ed educazione finanziaria;
- b) ricerca di occupazione, autoimprenditorialità, e forme di agevolazione e sostegno economico pubblico e privato;
- c) promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della cultura della legalità, del servizio civile universale e della leva civica lombarda volontaria;
- d) promozione della cultura;

e) promozione del benessere psicofisico e delle attività motorie e sportive.

4. Gli Informagiovani promuovono forme di collegamento con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie, i centri e i servizi di informazione sulle attività e sulle opportunità dell'Unione europea, rivolti ai giovani, le istituzioni culturali, i servizi di prevenzione e promozione della salute, i servizi per l'orientamento e l'impiego, le imprese, le associazioni imprenditoriali e ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.

Art. 7 Strumenti di comunicazione e informazione.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. La Regione promuove forme di dialogo strutturato e di ascolto dei giovani, anche attraverso i seguenti strumenti di comunicazione e informazione:

- a) una piattaforma digitale in rete dedicata al confronto, alla comunicazione, all'orientamento e all'informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi rivolti ai giovani;
- b) social network e altri strumenti di comunicazione digitale innovativi per informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, promuovere l'interazione e il dialogo tra pari e favorire il dibattito e l'ascolto, anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze e contenuti generati direttamente dagli utenti;
- c) campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di riferimento, progetti e iniziative specifiche;
- d) iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità rivolte ai giovani.

Art. 8 Premio regionale giovani.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. A partire dall'esercizio 2022 è istituito un premio regionale annuale finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, dell'impegno civico e sociale, dello studio, della ricerca, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professionale.

2. La Giunta regionale individua e definisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, gli ambiti da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, che vengono valutate da una giuria appositamente costituita con modalità definite dalla stessa Giunta regionale.⁶

⁶In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 19 settembre 2022, n. 11/6977.

Art. 9 Clausola valutativa.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale entro il 31 luglio, una relazione sulla condizione e sulle politiche per i giovani, che documenta e descrive:

- a) lo stato e l'evoluzione della condizione giovanile in Lombardia dal punto di vista demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro;
- b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, in particolare del Piano, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;
- c) il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in

favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;

d) lo sviluppo e il funzionamento degli Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento degli Informagiovani;

e) gli esiti delle attività dell'Osservatorio e del Forum, con riferimento alle attività conoscitive, valutative e propositive.

2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati in fase di attuazione della presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111-bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti dell'esame consiliare sono portati a conoscenza, in particolare, del Forum.

Art. 10 Norma di prima applicazione.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. Per l'anno 2022, nelle more della costituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e del Forum dei giovani di cui all'articolo 5 e della conseguente approvazione del Piano di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare un programma annuale avente i contenuti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 2, comma 4.⁷

⁷In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 10 ottobre 2022, n. 11/7111

Art. 11 Norma finanziaria.

In vigore dal 15 aprile 2022

1. Alle spese per l'attuazione dell'articolo 2 previste in euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

2. Alle spese derivanti dall'articolo 4 per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, previste in euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

3. Alle spese derivanti dall'articolo 5 per le attività di promozione del Forum dei giovani, previste in euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di

previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

4. Alle spese per la "Rete regionale servizi Informagiovani" di cui all'articolo 6, previste in euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

5. Alle spese per gli strumenti di comunicazione e informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previste in euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 si provvede con incremento di euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

6. Alla spesa per il premio regionale giovani di cui all'articolo 8, prevista per ciascun anno del triennio 2022 - 2024 in euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024, si provvede con euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024 già stanziati sui capitoli della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

7. A partire dagli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

8. All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.